Prot. 1/26

UNIGALILEO

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE SICILIA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori

CONVENZIONE QUADRO DI PARTNERSHIP E COLLABORAZIONE

tra Confimprese Palermo e UniGalileo – Consorzio Universitario Internazionale Galileo Galilei

TRA

CONFIMPRESE PALERMO, associazione datoriale con sede legale invia e sede operativa in Via Catania n. 51, 90141 Palermo codice fiscale 97307800827, in persona di Giovanni Felice nella qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri in forza della delibera di assemblea congressuale del 7 novembre 2025. (di seguito, anche "Confimprese Palermo");

E

UNIGALILEO – Consorzio Universitario Internazionale Galileo Galilei, con sede legale in Via Federico Cesi n. 44, 00193 Roma e sede amministrativa in Via Lincoln n. 21, 90133 Palermo, codice fiscale e partita IVA 15339701003, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. RM-1584139, in persona di Alfonso Esposito, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri in forza di statuto dell'organo competente del 26/06/2019 (di seguito, anche "UniGalileo");

di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e, singolarmente, la "Parte".

PREMESSO CHE

a) Confimprese Palermo è un'organizzazione di rappresentanza delle imprese costituita a Palermo nel 2014 per iniziativa di un gruppo di imprenditori del territorio, con la finalità prioritaria di assicurare tutela e rappresentanza alle micro, piccole e medie imprese nei rapporti con le istituzioni, con le pubbliche amministrazioni e con gli altri interlocutori del dialogo economico e sociale, e si colloca nel sistema associativo che fa capo a Confimprese Italia;

b) accanto alla funzione di rappresentanza, Confimprese Palermo affianca le imprese del territorio mediante attività di assistenza operativa, supporto normativo, orientamento all'accesso al credito e alla finanza agevolata, consulenza per lo sviluppo aziendale e per l'internazionalizzazione, nonché di supporto nei rapporti con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e con la pubblica amministrazione, e cura un'attività redazionale e informativa dedicata ai temi economici e amministrativi di interesse per il tessuto imprenditoriale locale;

c) lo statuto di Confimprese Palermo annovera tra le finalità dell'associazione la promozione e il sostegno di programmi di formazione e di aggiornamento, da realizzarsi attraverso corsi e seminari, anche orientati alla nascita di nuove imprese e allo sviluppo di incubatori d'impresa; la promozione, il sostegno e la realizzazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti di ricerca, istituti scolastici e università; la redazione, la stampa e la diffusione di periodici, pubblicazioni e materiali informativi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, unitamente alla diffusione di notizie mediante strumenti e supporti idonei;

d) il medesimo statuto prevede che l'associazione possa gestire, direttamente ovvero per il tramite di enti di formazione, associazioni temporanee di scopo e altre forme di collaborazione consentite dall'ordinamento, attività di assistenza tecnica, addestramento, aggiornamento professionale e qualificazione rivolte agli imprenditori, nonché promuovere, progettare, organizzare e gestire iniziative di formazione professionale finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici e privati, ivi compresi l'Unione

europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Tali iniziative possono ricomprendere, ove pertinenti, scuole di istruzione professionale e di specializzazione, corsi liberi di qualificazione, perfezionamento e aggiornamento, attività convegnistiche, di ricerca, di consulenza e di divulgazione, i percorsi formativi previsti dalla normativa regionale, nazionale ed europea e la formazione finalizzata all'accesso a professioni o attività per le quali siano richiesti specifici requisiti formativi o abilitativi, sempre nei limiti delle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti, delle autorizzazioni e degli accreditamenti di volta in volta prescritti;

e) UniGalileo è un consorzio con sede legale in Roma e sedi amministrative a Palermo e a Carini, sorto dalla sinergia di realtà operanti nei settori della formazione, dell'inserimento lavorativo e dei servizi alle imprese, che persegue l'obiettivo di individuare soluzioni didattiche e tecnologiche rispondenti alle esigenze dei propri corsisti, avvalendosi di docenti e professionisti specializzati, di aule e laboratori attrezzati per la formazione e di una rete di partner qualificati a livello nazionale e internazionale;

f) UniGalileo, anche attraverso i propri partner, svolge attività di informazione, orientamento e supporto all'accesso a percorsi universitari erogati in modalità telematica, nonché attività riferite a master universitari di primo e di secondo livello, master professionalizzanti, corsi di perfezionamento, di qualificazione e di alta formazione, percorsi dedicati al mondo della scuola e alla pubblica amministrazione e certificazioni informatiche e linguistiche; promuove inoltre, in collaborazione con enti del settore, corsi di formazione professionale finanziati o autofinanziati, finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze;

g) UniGalileo opera altresì quale sede territoriale nell'ambito dei servizi per il lavoro (sede APL), offrendo servizi di orientamento, formazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo nel quadro delle politiche attive del lavoro, e ha maturato esperienza nell'accompagnamento all'autoimprenditorialità in qualità di soggetto attuatore del programma "YES I START UP – Sicilia", promosso dall'Ente Nazionale per il Microcredito;

h) le Parti riscontrano una significativa convergenza delle rispettive finalità: Confimprese Palermo dispone di una conoscenza diretta delle esigenze, delle criticità e dei fabbisogni di competenze delle micro, piccole e medie imprese del territorio, nonché di una consolidata rete di relazioni con il sistema imprenditoriale e istituzionale; UniGalileo dispone di competenze progettuali, didattiche e organizzative nella formazione, nell'orientamento e nei servizi connessi al lavoro. L'integrazione di tali patrimoni può tradursi in un'offerta formativa più aderente alle effettive esigenze del sistema produttivo, in percorsi di aggiornamento e qualificazione per imprenditori, lavoratori e professionisti, in un accompagnamento più efficace di quanti intendono avviare un'attività d'impresa e in un più agevole raccordo tra domanda e offerta di competenze;

i) le Parti intendono pertanto instaurare un rapporto di collaborazione stabile, strutturato e reciprocamente vantaggioso, fondato sui principi di leale cooperazione e di valorizzazione delle rispettive autonomie, mediante una convenzione quadro che ne definisca principi, ambiti e modalità di attuazione, rinviando a successivi accordi attuativi la disciplina puntuale delle singole iniziative;

l) la sottoscrizione della presente convenzione è stata autorizzata dagli organi competenti delle Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, oggetto e finalità della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Con la presente convenzione quadro le Parti instaurano un rapporto di collaborazione, di carattere non esclusivo, finalizzato a promuovere, progettare e realizzare congiuntamente iniziative nei campi della formazione, dello sviluppo delle competenze, dell'imprenditorialità, dell'occupazione e della crescita economica e professionale del territorio, valorizzando le competenze, le esperienze e le reti di relazioni di ciascuna di esse.

3. La collaborazione persegue in particolare la finalità di rafforzare il raccordo tra il sistema formativo e il sistema produttivo, di favorire la qualificazione e l'aggiornamento di imprenditori, lavoratori e professionisti, di sostenere la nascita e il consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali e di contribuire, attraverso progettualità condivise, allo sviluppo economico e sociale del territorio.

4. La presente convenzione ha natura di accordo quadro e di indirizzo. Essa non costituisce affidamento di servizi, accordo di finanziamento né impegno a partecipare a specifici bandi o avvisi, e non attribuisce alle Parti obblighi economici, progettuali od operativi ulteriori rispetto a quelli di carattere generale in essa previsti.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

1. Nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e competenze, la collaborazione potrà svilupparsi, in via indicativa e non esaustiva, nei seguenti ambiti:

   a) formazione professionale, aggiornamento e sviluppo delle competenze, attraverso la progettazione e la realizzazione di corsi, seminari, workshop e percorsi di qualificazione, perfezionamento e aggiornamento rivolti a imprenditori, lavoratori, professionisti e aspiranti imprenditori, anche valorizzando l'offerta di UniGalileo in materia di alta formazione, master e certificazioni informatiche e linguistiche;

   b) assistenza tecnica, addestramento e qualificazione rivolti alle imprese associate a Confimprese Palermo e ai loro addetti, con particolare attenzione ai temi della gestione d'impresa, della digitalizzazione, dell'accesso al credito, della normativa di settore e dell'internazionalizzazione;

   c) orientamento professionale e accompagnamento al lavoro, esclusivamente nei limiti dei servizi che ciascuna Parte sia legittimata a erogare in base alla normativa vigente e alle autorizzazioni o agli accreditamenti posseduti, anche favorendo, nel rispetto della disciplina in materia di servizi per il lavoro, il contatto tra le imprese del territorio e i profili professionali formati;

   d) sostegno alla creazione e allo sviluppo d'impresa, mediante percorsi di formazione e di accompagnamento all'autoimprenditorialità, iniziative dedicate alle startup e ai processi di incubazione, valorizzando le esperienze maturate da UniGalileo in materia di autoimpiego e le competenze di Confimprese Palermo in materia di credito, finanza agevolata e rapporti con la pubblica amministrazione;

   e) organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, giornate di studio e altre iniziative di approfondimento e di aggiornamento su temi di interesse comune;

   f) realizzazione di studi, ricerche e analisi sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese e sulle dinamiche del sistema produttivo locale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche;

g) progettazione condivisa e partecipazione congiunta, ove possibile e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di volta in volta previsti, a bandi, avvisi pubblici e programmi regionali, nazionali ed europei;

h) redazione e diffusione di pubblicazioni, materiali informativi e contenuti di comunicazione istituzionale relativi alle iniziative comuni;

i) sviluppo di reti territoriali e di relazioni con imprese, professionisti, enti pubblici e privati, istituzioni formative e altri interlocutori pertinenti.

2. L'individuazione degli ambiti di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di attivare iniziative in ciascuno di essi. L'avvio delle singole attività resta subordinato alla volontà concorde delle Parti e alla preventiva verifica, da parte di ciascuna, del possesso dei requisiti, delle autorizzazioni e degli accreditamenti eventualmente richiesti dalla normativa applicabile.

Art. 3 – Modalità di attuazione della partnership

1. Le Parti danno attuazione alla presente convenzione attraverso la programmazione condivisa delle iniziative, lo svolgimento di incontri periodici, e il reciproco scambio di informazioni, dati e documentazione utili alla definizione e al monitoraggio delle attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

2. Le Parti potranno definire, di comune accordo, un programma di attività di durata triennale, che individui le iniziative ritenute prioritarie e i relativi tempi indicativi di realizzazione.

3. Le singole iniziative che comportino impegni operativi, organizzativi o economici saranno disciplinate, ove necessario, mediante specifici accordi attuativi sottoscritti dai rappresentanti autorizzati delle Parti. Ciascun accordo attuativo indicherà, di norma, gli obiettivi, le attività, i destinatari, i ruoli e le responsabilità di ciascuna Parte, la tempistica, le risorse impiegate, gli eventuali aspetti economici, la disciplina dei trattamenti di dati personali e della titolarità dei materiali prodotti, nonché i referenti operativi.

4. La partecipazione congiunta a bandi o avvisi pubblici sarà valutata di volta in volta dalle Parti e formalizzata, ove necessario, mediante gli strumenti di partenariato richiesti dall'avviso di riferimento, quali accordi di partenariato o associazioni temporanee di scopo, nel rispetto dei requisiti e delle regole ivi previsti.

5. Previo accordo scritto tra le Parti, potranno essere coinvolti nelle singole iniziative ulteriori soggetti pubblici o privati, il cui apporto sia utile al migliore conseguimento delle finalità della presente convenzione.

Art. 4 – Impegni e responsabilità delle Parti

1. Le Parti si impegnano a improntare la collaborazione ai principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione, a tenersi reciprocamente informate sulle iniziative di interesse comune e ad agire nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, delle risorse disponibili e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

2. Nell'ambito della collaborazione, Confimprese Palermo si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione, a diffondere presso le imprese associate le iniziative concordate, a raccogliere e condividere le esigenze formative e di sviluppo espresse dal sistema imprenditoriale, a mettere a

disposizione la propria conoscenza del tessuto economico locale e la propria rete di relazioni istituzionali e a contribuire alla progettazione delle iniziative comuni.

3. Nell'ambito della collaborazione, UniGalileo si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione, a mettere a disposizione le proprie competenze progettuali, didattiche e organizzative, a proporre percorsi formativi e di orientamento coerenti con i fabbisogni rilevati, a rendere disponibili, ove concordato, spazi, strumenti e supporti didattici e a fornire informazioni sui servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro che è legittimata a erogare.

4. Gli impegni di cui ai commi precedenti hanno carattere generale e programmatico. Obblighi specifici, ivi compresi quelli di natura economica, organizzativa o di risultato, potranno sorgere esclusivamente in forza dei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3.

5. Ciascuna Parte risponde dell'operato del proprio personale e dei propri collaboratori, provvede alle relative coperture assicurative e garantisce, per quanto di competenza, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alle attività svolte presso le proprie sedi. Nessuna Parte risponde di obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

Art. 5 – Organizzazione delle attività e referenti

1. Per il coordinamento dei rapporti operativi, la facilitazione della comunicazione e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative concordate, ciascuna Parte individua un proprio referente:
   - per Confimprese Palermo: Giuseppe Pelllerito
   - per UniGalileo: Alfonso Esposito

2. Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta all'altra. I referenti non hanno il potere di modificare la presente convenzione né di assumere obbligazioni in nome delle Parti, salvo specifica delega.

3. Le Parti potranno costituire un comitato di coordinamento a composizione paritetica, senza oneri a carico delle stesse, con il compito di proporre il programma delle attività, verificarne lo stato di attuazione e formulare proposte per lo sviluppo della collaborazione.

Art. 6 – Aspetti economici e finanziari

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti né obblighi di corrispettivo reciproco, salvo diverso accordo scritto. Ciascuna Parte sostiene i costi connessi alla propria partecipazione alle attività di coordinamento previste dagli artt. 3 e 5.

2. Eventuali costi, corrispettivi, rimborsi, contributi, quote di finanziamento e modalità di ripartizione delle spese relativi alle singole iniziative saranno definiti preventivamente e per iscritto nei rispettivi accordi attuativi, nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile.

3. Per le iniziative realizzate con finanziamenti pubblici troveranno applicazione le regole di ammissibilità, rendicontazione e controllo stabilite dall'avviso o dal programma di riferimento, che prevarranno, ove incompatibili, sulle pattuizioni degli accordi attuativi.

Art. 7 – Comunicazione, promozione e utilizzo dei marchi

1. Le Parti possono promuovere congiuntamente le iniziative realizzate nell'ambito della presente convenzione e dare notizia della collaborazione attraverso i rispettivi canali istituzionali, previo accordo sui contenuti dei relativi messaggi.

2. L'utilizzo delle denominazioni, dei loghi, dei marchi e dei segni distintivi di ciascuna Parte è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della Parte titolare, con riferimento alla specifica iniziativa, nel rispetto delle rispettive linee guida di identità visiva e dei diritti applicabili. La presente convenzione non attribuisce alcuna licenza d'uso né alcun diritto sui segni distintivi dell'altra Parte.

3. Le Parti si astengono da qualsiasi utilizzo dei segni distintivi e da qualsiasi comunicazione che possa risultare lesivo dell'immagine o della reputazione dell'altra Parte, ovvero ingenerare nei terzi un affidamento non corrispondente agli impegni effettivamente assunti.

4. I materiali didattici, informativi e progettuali restano nella titolarità della Parte che li ha realizzati, salvo diversa pattuizione. La titolarità e le modalità di utilizzo dei materiali realizzati congiuntamente saranno disciplinate negli accordi attuativi, fatti salvi gli obblighi di informazione e pubblicità eventualmente previsti dai programmi di finanziamento.

Art. 8 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati e i documenti di carattere non pubblico di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attuazione della presente convenzione e qualificati come riservati dalla Parte che li comunica, a utilizzarli esclusivamente per le finalità della collaborazione e a non divulgarli a terzi senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. L'obbligo non si applica alle informazioni già di pubblico dominio o la cui comunicazione sia imposta dalla legge o da un provvedimento dell'autorità.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. I dati personali dei rappresentanti e dei referenti delle Parti sono trattati da ciascuna di esse, in qualità di titolare autonomo, al solo fine della stipula e della gestione della presente convenzione, nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge.

4. Per i trattamenti di dati personali connessi alle singole iniziative, le Parti determineranno nei relativi accordi attuativi, prima dell'avvio dei trattamenti e in base alle concrete modalità di svolgimento delle attività, i rispettivi ruoli ai sensi del GDPR, provvedendo, ove necessario, alla stipula degli accordi previsti dagli artt. 26 o 28 del medesimo Regolamento, alla predisposizione delle informative agli interessati e all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32.

Art. 9 – Autonomia delle Parti

1. La presente convenzione non dà luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, di una società, di un'associazione, di un consorzio o di un'associazione temporanea tra le Parti, né instaura tra di esse rapporti di lavoro subordinato, di mandato, di agenzia o di rappresentanza.

2. Ciascuna Parte conserva la piena autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e gestionale e non può assumere obbligazioni o rendere dichiarazioni in nome e per conto dell'altra. Il personale e i

collaboratori di ciascuna Parte impegnati nelle iniziative comuni restano sotto la direzione e la responsabilità esclusiva della Parte di appartenenza.

3. La collaborazione non ha carattere esclusivo: ciascuna Parte resta libera di stipulare accordi analoghi con altri soggetti, purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di correttezza assunti con la presente convenzione.

Art. 10 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere da DATA SOTTOSCRIZIONE
2. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, salvo disdetta comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'altra a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 giorni.
4. Il recesso o la scadenza della convenzione non pregiudicano lo svolgimento delle iniziative già avviate in base agli accordi attuativi, che proseguiranno fino alla loro conclusione secondo quanto ivi previsto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 11 – Modifiche e integrazioni

1. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno risultare da atto scritto sottoscritto dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta l'invalidità dell'intera convenzione; in tal caso le Parti si adopereranno in buona fede per sostituire la clausola interessata con altra di contenuto il più possibile equivalente.

Art. 12 – Disposizioni finali e sottoscrizione

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia.
2. Le Parti si impegnano a ricercare in via amichevole la composizione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione. Ove ciò non risulti possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
3. Le comunicazioni relative alla presente convenzione sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per Confimprese Palermo, confimpresepalermo@pec.it; per UniGalileo, amministrazione@pec.unigalileo.it.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Gli eventuali oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, sono a carico di entrambe le parti interessate.
5. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 / con firma autografa in due originali, uno per ciascuna Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, 14/10/2026

Per Confimprese Palermo

Il legale rappresentante

Giovanni Felice

GIOVANNI FELICE
29.10.2026 11:29:06 GMT+00:00

(firma)

Per UniGalileo

CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI
Sede Legale: Via Federico Cesi n°44 ROMA 00193
Sede Operativa: Via Ausonia n°122 PALERMO 90146
COD. FISC. e P. IVA 15339701003

Il legale rappresentante

Alfonso Esposito

(firma)

SPINA SALVATORE
29.10.2026 11:03:18 GMT+01:00

GIOVANNI FELICE
29.10.2026 11:29:08 GMT+00:00